

**Ordinanza del DATEC
sulla prova del metodo di produzione
e dell'origine dell'elettricità
(Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO)¹**

Modifica del ...18. OKT. 2012

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 novembre 2006² sulla garanzia di origine è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 1d capoverso 6 e 1e capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sull'energia (OEn),

Art. 2 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a

² Il periodo di produzione determinante per la registrazione dell'elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA e a un mese civile, un trimestre civile o un anno civile per gli altri impianti.

³ *Concerne solamente il testo francese.*

Art. 3 **Registrazione dell'impianto di produzione**

¹ La base per la registrazione dell'impianto è costituita dai dati di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettere c–f. I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 30 kVA e per gli impianti che dispongono di un contratto ai sensi dell'articolo 28a della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'energia, è sufficiente una certificazione da parte dell'esercente del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore.⁵

¹ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 17 ago. 2011, in vigore dal 1°ott. 2011 (RU 2011 4103).

² RS 730.010.1

³ RS 730.01

⁴ RS 730.0

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU 2008 1221).

² L'organismo di rilascio verifica regolarmente i dati dell'impianto e i dati di produzione registrati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione di cui al capoverso 1.

³ Il produttore deve comunicare immediatamente all'organismo di rilascio ogni variazione relativa ai dati dell'impianto di produzione in questione.

Art. 3a Eccezioni all'obbligo di registrazione dell'impianto e di rilascio delle garanzie di origine

Gli impianti in esercizio al massimo per 50 ore l'anno non sono soggetti all'obbligo di registrazione. Per tali impianti non è richiesto neppure il rilascio di garanzie di origine.

Art. 6 Disposizioni transitorie

¹ Fintanto che non è disponibile, come organismo di rilascio, un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi dell'articolo 21a capoverso 1 lettera a OEn e finché la regolare esecuzione della presente ordinanza non può essere assicurata altrimenti, l'UFE conferisce a un altro organismo competente un'abilitazione limitata nel tempo al rilascio delle garanzie di origine.

² Nel caso di impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kVA, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e con un consumo proprio (alimentazione ausiliaria inclusa) non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, nella garanzia di origine può essere registrata, in deroga all'articolo 2 capoverso 3 lettera a, l'energia immessa (principio della misurazione delle eccedenze).

³ Su domanda, l'UFE può esonerare dall'obbligo di registrazione di cui all'articolo 1d capoverso 2 OEn gli impianti disattivati definitivamente entro la fine di giugno del 2014.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

18. OKT. 2012

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:



Doris Leuthard